COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Aro – Igiene – Patrimonio Immobiliare – Espropri - Protezione Civile

SERVIZIO ARO – IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 60 DELL' 1/7/2019

OGGETTO:	Servizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 01 (D.D.G. 718 del 19/06/2019). - Approvazione schema di contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi; - Determina a contrare e affidamento alla società Trapani Servizi s.p.a. con sede legale in Trapani, via Del Serro s.n.c., P. IVA 01976500817 e alla OIKOS s.p.a. con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Verdi n 44/A, P. IVA 04390280875; CIG: ZD4284A2E4

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno, del mese di luglio, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 4

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, formulata dal Geom. Franco Antinoro;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2019/2021;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. n.48 dell'11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

- **Approvare** l'allegata proposta di determinazione a firma del geom. Franco Antinoro, che ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

Il Responsabile dell'Area P.O. n. 4
Geom. Francesco Fragale

COMUNE DI RAFFADALI – Provincia di Agrigento –

COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Determinazione di P.O. n. 4

Aro – Igiene – Patrimonio Immobiliare – Espropri- Protezione Civile

SERVIZIOARO – IGIENE AMBIENTALE

OGGETTO:	**Servizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 01 (D.D.G. 718 del 19/06/2019).** - **Approvazione schema di contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi;** - **Determina a contrare e affidamento alla società Trapani Servizi s.p.a. con sede legale in Trapani, via Del Serro s.n.c., P. IVA 01976500817 e alla società OIKOS s.p.a. con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Verdi n 44/A, P. IVA 04390280875;** **CIG: ZD4284A2E4**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato avviato in data odierna a cura del geom. Franco Antinoro, RUP del servizio in questione nominato con Determinazione dell'Area IV, n° 54/2019;

PREMESSO:

- **Che** con D.D.G. 1591 del 07/12/2018 assunto con protocollo n. 24810 del 10/12/2018 il Dipartimento Acqua e Rifiuti il Comune di Casteltermini era stato autorizzato a conferire i rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi prodotti nel proprio territorio presso l'impianto di tritovagliatura e biostabilizzazione sito in c.da Bellolampo – Palermo gestito dalla Società Eco Ambiente Italia s.r.l. per una quantità di Tonn. 3,30 giornaliera;
- **Che** con determinazione dirigenziale n° 151 del 13/12/2018 è stato determinato a contrarre e di procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra il comune di Casteltermini e la società "Eco Ambiente Italia S.r.l.", per il conferimento dei rifiuti RSU provenienti dal Comune – codice CER 20.03.01 - presso la discarica di Bellolampo (Palermo), per il periodo dal 07/12/2018 sino a nuova disposizione e per un importo di €. 178,50 a tonnellata;
- **Che** con D.D.G. 529 del 23/05/2019 assunto con prot. n. 10274 del 27-05-2019 il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti ha autorizzato a conferire i rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi prodotti nel proprio territorio presso l'impianto sito in c.da Coda di Volpe in Catania per il trattamento meccanico biologico, e per il successivo smaltimento presso l'impianto di discarica sito in c.da Grotte S. Giorgio in Lentini, gestiti

dalla società Sicula Trasporti s.r.l., dal 01/06/2019 al 31/10/2019, giusto allegato "A" e per una quantità di Tonn. 3,50 giornaliera e per un importo di €. 107,74 a tonnellata;

PRESO ATTO:

- **Che** il Dipartimento Acqua e Rifiuti con D.D.G. 718 del 19/06/2019 assunto con prot. n. 3958 del 21/06/2019 ha autorizzato a conferire i rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi prodotti nel proprio territorio di Casteltermini presso l'impianto gestito dalla società Trapani Servizi s.p.a., sito in C.da Belvedere in Trapani per il trattamento meccanico biologico, e per il successivo smaltimento, dal 21/06/2019 e fino al 30/09/2019, giusto allegato "A" e per una quantità di Tonn. 3,50 giornaliera;
- **Che** a seguito del D.D.G. 718 del 19/06/2019 e del presente atto determinativo si interrompe il contratto sottoscritto con la società "Sicula Trasporti s.r.l."
- **Che** con nota acquisita al protocollo di questo comune, al n. 12476 del 24-06-2019, è stato trasmesso lo schema di contratto di servizio (trilaterale) per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica gestita dalla società Trapani Servizi e trattamento presso la società OIKOS SPA di Motta S. Anastasia;

DATO ATTO:

- **Che** il Contratto di servizio, per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi costituisce documentazione propedeutica per l'erogazione del servizio di conferimento degli RSU presso la discarica di cui sopra e per le successive liquidazioni;
- **Che** al fine di assicurare il servizio di conferimento R.S.U. presso la discarica, è necessario procedere con decorrenza retroattiva e precisamente dal 27/06/2019, alla formalizzazione del nuovo contratto di servizio per il conferimento dei rifiuti indifferenziati codice CER 20 03 01, presso l'impianto gestito dalla società Trapani Servizi s.p.a.;
- **Che** la produzione mensile media di RSU del comune di Casteltermini è di circa 110 tonn.
- **Che** il D.D.G. 718 del 19/06/2019 stabilisce in 3,5 tonn, all'uopo derogabili, la quantità di rifiuti giornalieri da poter conferire presso l'impianto gestito dalla società Trapani Servizi s.p.a.;

RITENUTO

- **Di dover** determinare a contrarre tramite affidamento diretto, seguendo le indicazioni contenute nel D.D.G. 718 del 19/06/2019;
- **Di dover** approvare lo schema del contratto di servizio tra il Comune di Casteltermini la società Trapani Servizi s.p.a. e la OIKOS s.p.a. e di procedere alla sottoscrizione della stessa, al fine di assicurare lo smaltimento settimanale dei RSU, non differenziati e non pericolosi prodotti in tutto il territorio comunale a partire dal 27/06/2019 e fino al 30/09/2019, e comunque sino a nuova disposizione;

- **Che** il predetto contratto ha validità e disciplina nel periodo che va dal 27/06/2019 e la sua efficacia è subordinata alla vigenza del decreto di autorizzazione al conferimento,o di altro provvedimento autorizzativo, come previsto dalla normativa;
- **Che** si potrà fare fronte alla liquidazione dei derivanti compensi con i fondi di cui al C.B. 09.03.1.03.02.15.000, impegnati con determinazione del Responsabile dell'Area di P.O. 4, n° 54 del 9/5/2019:

Capitolo/ Art.	Tit./Progr./Missione	Importo	N. Impegno	Data impegno
2850	09.03.01	117.907,18	164	17-05-2019

- **Che** detti importi sono inseriti nell'approvando "Piano Finanziario - Servizio Di Igiene Ambientale per l'anno 2019 – Componente Tari";

ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n.217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara: **ZD4284A2E4** e la Ditta affidataria del servizio, dovrà fornire a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

STABILITO, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16, quanto segue:

- il fine che si intende perseguire è quello di affidare il "servizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi prodotti nel territorio comunale ad una discarica autorizzata;
- il contratto di servizio verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma14, art.32 del codice) ed ha per oggetto: "Servizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 01 (D.D.G. 718 del 19/06/2019), dal 27/06/2019 al 30/09/2019, salvo diversa disposizione;
- le clausole contrattuali saranno quelle previste nel contratto di servizio, come da schema allegato alla presente determinazione;
- il sistema prescelto è quello dell'affidamento diretto, a seguito di D.D.G. Regionale;

VISTA l'analisi del costo complessivo di ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato da conferire e trattare presso la nuova discarica e relativi impianti, sotto riportata:

ANALISI COSTO COMPLESSIVO DI OGNI TONNELLATA DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO PRODOTTO E CONFERITO DAI COMUNI AGRIGENTINI (DDG n° 718 DEL 19/06/2019)

	SERVIZIO	TARIFFA	INCIDENZA	COSTO EFFETTIVO €/ton.
A	TRATTAMENTO TMB BELVEDERE **il 100%** del rifiuto conferito	€ 38,460	100,00%	€ 38,460
B	TRASPORTO SOPRAVAGLIO presso discarica OIKOS	€ 52,352	50,00%	€ 26,176
C	SMALTIMENTO SOPRAVAGLIO presso discarica OIKOS	€ 72,570	50,00%	€ 36,285
D	TRASPORTO SOTTOVAGLIO presso discarica SICULA TRASP.	€ 53,988	50,00%	€ 26,994
E	SMALTIMENTO SOTTOVAGLIO presso discarica SICULA TRASP.	€ 76,200	50,00%	€ 38,100
F	ONERI DI MITIGAZIONE impatto ambientale (OIKOS)	€ 6,410	50,00%	€ 3,205
G	INCIDENZA SECONDA LINEA DI TRATTAMENTO	€ 8,000	100,00%	€ 8,000
H	TRIBUTI SPECIALI **sul 100%** del conferito	€ 12,360	100,00%	€ 12,360
			TOT IMPONIBILE	€ 189,580
			I.V.A. 10%	€ 18,958
			COSTO EFFETTIVO TOTALE €./Ton. conferita	**€ 208,538**

DI CUI:

1)	Per servizi resi da Trapani Servizi S.p.A. (A + B + D + G + 1/2 H)		€ 105,810	
		IVA 10%	€ 10,581	
		SOMMANO	€ 116,391	€ 116,391
2)	Per servizi resi da OIKOS S.p.A. (C +F + 1/2 H)		€ 45,670	
		IVA 10%	€ 4,567	
		SOMMANO	€ 50,237	€ 50,237
2)	Per servizi resi da Sicula Trasporti s.r.l. (E)		€ 38,100	
		IVA 10%	€ 3,810	
		SOMMANO	€ 41,910	€ 41,910
			TORNANO	**€ 208,538**

Proposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggetto: **Servizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 01 (D.D.G. 718 del 19/06/2019).**

Approvazione schema di contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi;

Determina a contrare e affidamento alla società Trapani Servizi s.p.a. con sede legale in Trapani, via Del Serro s.n.c., P. IVA 01976500817 e alla OIKOS s.p.a. con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Verdi n 44/A, P. IVA 04390280875;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2019/2021;

Ritenuto di dovere provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti necessari;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n.3 e n. 4;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

PROPONE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

1. **Di stabilire,** ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16, quanto segue:
   - di affidare il "servizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi prodotti nel territorio comunale ad una discarica autorizzata;
   - di stipulare il contratto di servizio nella forma della scrittura privata (comma14, art.32 del codice);
   - che le clausole contrattuali saranno quelle previste nel contratto di servizio, come da schema allegato alla presente determinazione;
   - che il sistema prescelto è quello dell'affidamento diretto, a seguito di D.D.G. Regionale;

2. **Di approvare** lo schema del contratto di servizio (allegato alla presente), e **affidare** il servizio in questione alla società Trapani Servizi s.p.a. con sede legale in Trapani, via Del Serro s.n.c., P.IVA 01976500817 e alla società OIKOS s.p.a con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Verdi, n. 44/A, P. IVA 04390280875, ognuno per la parte di propria competenza, per un importo totale di €/t. 208,54;

3. **Di dare atto** che il predetto contratto di servizio ha validità e disciplina nel periodo che va dal 27/06/2019 al 30/09/2019 e che la sua efficacia è subordinata alla vigenza del decreto di autorizzazione al conferimento, o di altro provvedimento autorizzativo;

4. **di dare atto** che si potrà fare fronte alla liquidazione dei derivanti compensi con i fondi di cui al C.B. 09.03.1.03.02.15.000, impegnati con determinazione del Responsabile dell'Area di P.O. 4, n° 54 del 9/5/2019:

Capitolo/ Art.	Tit./Progr./Missione	Importo	N. Impegno	Data impegno
2850	09.03.01	117.907,18	164	17-05-2019

e che detti importi sono inseriti nell'approvando "Piano Finanziario - Servizio Di Igiene Ambientale Per L'anno 2019 – Componente Tari";

Di dare atto:

Che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di regolarità contabile e/o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;

Che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte del Responsabile di P.O. n. 4;

Che, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per formarne parte integrante;

Pubblicare il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito del comune ai sensi dall'art 6 della L.R. 11/2015 e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e Contratti, a cura del Responsabile del procedimento Geom. Franco Antinoro.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Franco Antinoro

COMUNE DI CASTELTERMINI – Provincia di Agrigento –

CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito **Favorevole**

L'impiegato addetto

Casteltermini 04.07.2019

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE (art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito **Favorevole**

Imp. 164

Casteltermini 04.07.2019

COMUNE DI CASTELTERMINI

Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag.

Proposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggetto: **Servizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi codice CER 20 03 01 (D.D.G. 718 del 19/06/2019).**

Approvazione schema di contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi;

Determina a contrare e affidamento alla società Trapani Servizi s.p.a. con sede legale in Trapani, via Del Serro s.n.c., P. IVA 01976500817 e alla OIKOS s.p.a. con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Verdi n 44/A, P. IVA 04390280875;

COMUNE DI CASTELLEONE

Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di giugno, in Motta Sant'Anastasia (CT), presso la sede della OIKOS S.p.A.

TRA

la società **OIKOS S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Giuseppe Verdi, n. 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., avv. Luciano Taurino, in seguito anche *Gestore IPPC*;

E

il **Comune di** _____, con sede legale in _____ (AG), in persona del Dirigente Responsabile del Settore _____, nominato giusto provvedimento sindacale n._____ del _____, in seguito anche *Produttore iniziale*;

E

la società **Trapani Servizi S.p.A.**, con sede legale in _____ (TP), via _____, Codice fiscale e P. I.V.A. n. _____, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., _____, in seguito anche *Nuovo Produttore-Conferitore*;

Premesso

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di smaltimento definitivo dei rifiuti;
- che, a tal fine, la stessa è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), contrada Valanghe d'Inverno, giusto D.R.S. di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 221,

pubblicato in GURS il 19.03.2009;

- che con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, prot. n. 19387 del 15/05/2013 è stato rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica;
- che è in corso di svolgimento presso gli enti preposti, l'iter relativo all'approvazione della tariffa per il suddetto servizio di smaltimento per la quale OIKOS S.p.A. ha presentato apposito piano finanziario;
- che, così come disposto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, nelle more dell'approvazione della predetta tariffa, il gestore emetterà fatture per un complessivo importo di € 72,57/t, come da tariffa già approvata con D.R.S. n. 376/2008, oltre royalties nonché Tributo Speciale variabili in base alla tipologia di rifiuto conferito e IVA come per legge, salvo conguaglio, fatti salvi gli adeguamenti normativi;
- che, in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte dell'Autorità competente, la tariffa attualmente applicata potrà subire i relativi adeguamenti disposti;
- che tra le Parti è intercorsa per le vie brevi e corrispondenza per mezzo della quale la Trapani Servizi S.p.A. ha manifestato l'esigenza di dovere conferire la frazione secca di sopravaglio (codice CER 19.12.12) , generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati dei Comune della Provincia di Agrigento, proveniente dall'impianto TMB di Trapani Servizi.
- che l'Autorità Regionale competente, con D.D.G n 718 del 21/06/2019,

esposte le proprie considerazioni sull'argomento, prendendo atto che i flussi relativi al sopravaglio continuano ad essere smaltiti nei medesimi siti in atto utilizzati dalla societè Trapani Servizi e presso la società Oikos S.p.A.;

- che la Trapani Servizi S.p.A., con nota del 21/06/2019 prot. n. 05232, ha richiesto ai diciannove Comuni convenzione per lo smaltimento dei sovvalli provenienti dal proprio impianto TMB e i trasferimenti alla Oikos S.p.A. del rifiuto 191212 risultano subordinati alla sottoscrizione del contratto trilatero;
- che il nuovo soggetto Produttore-Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi di trito vagliatura, è la società Trapani Servizi S.p.A., la quale intende conferire unicamente frazione secca di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), comma 1 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;
- che, dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

TITOLO I – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Art. 1 Oggetto del contratto

1.1 Il presente contratto contiene l'insieme delle norme, dei termini e delle condizioni che regolano e disciplinano i rapporti tra il *Gestore IPPC*, (OIKOS S.p.A.) il *Produttore iniziale* (il Comune di _____) e il *Nuovo Produttore-Conferitore* (Trapani Servizi S.p.A.). Le parti si danno atto che fra il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* vige una convenzione _____ sottoscritta tra le parti in data _____, avente ad oggetto il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata e smaltimento definitivo effettuata all'interno del territorio di pertinenza del Comune di _____. Con il presente contratto si conferma che il *Nuovo Produttore-Conferitore* effettuerà il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento della frazione di sottovaglio presso il proprio impianto di TMB, nonché il servizio di trasporto della sola frazione secca del rifiuto (con codice CER 19.12.12) presso la discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà del *Gestore IPPC* in Motta Sant'Anastasia.

1.3 Costituiscono parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica di cui al successivo art. 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 4; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4.

Art. 2 Durata e validità

2.1 Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino al _____ 2019.

2.2 Alla scadenza, la validità del contratto potrà essere estesa subordinatamente alla espressa volontà delle Parti, che dovrà essere manifestata e formalizzata con successivo atto, escludendosi ogni forma di rinnovo tacito.

2.3 Eventuali ulteriori richieste al conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria preventiva disponibilità da parte del *Gestore IPPC* e autorizzazione dell'Autorità competente, saranno formalizzate con eventuale successivo diverso contratto.

2.4 L'efficacia del presente contratto, fra le altre, rimane subordinata (**a**) alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

2.5 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il contratto produrrà nuovamente i suoi effetti - stante la positiva verifica documentale da parte del *Gestore IPPC* - dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.

TITOLO II - CONDIZIONI TECNICHE

Art. 3 - Verifica di conformità

3.1 La RAP S.p.A., in quanto soggetto *Nuovo Produttore-Conferitore* dei rifiuti, dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27 settembre 2010, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo conferimento presso l'impianto di smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

3.2 Il *Gestore IPPC* provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei dati forniti dal *Nuovo Produttore-Conferitore* in fase di caratterizzazione e con le medesime cadenze indicate al precedente comma 1.

Art.4 - Procedura di ammissione

4.1 L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alle tipologie di rifiuti non pericolosi conforme ai codici CER indicate nel D.R.S. n. 1362 del 23 dicembre 2009 pubblicato in G.U.R.S. n 17 del 9 aprile 2010 e ogni disposizione ivi contenuta. In ogni caso, il *Gestore IPPC* si impegna a smaltire i rifiuti che

risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità di cui al Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 nonché a tutte le altre verifiche prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

4.2 Nelle ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il *Nuovo Produttore-Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute al successivo art. 8, comma 5.

4.3 Il *Gestore IPPC* ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti verifiche analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente contratto, il *Gestore IPPC* potrà addebitare al *Nuovo Produttore-Conferitore* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per lo smaltimento.

4.4 Le Parti convengono espressamente che i conferimenti saranno consentiti esclusivamente agli automezzi muniti di un formulario di identificazione (F.I.R.) per ogni *Produttore iniziale*, contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, in assenza di tale imprescindibile condizione, il *Gestore IPPC* negherà l'accesso in impianto all'automezzo che ne sarà sprovvisto.

Art. 5 - Accesso all'impianto

5.1 Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:30 alle ore 16:30 applicando il prezzo indicato al successivo art. 8, comma 1.

5.2 Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00 alle ore 11:00, nonché nei giorni feriali, dalle ore 06:00 alle ore 11:00, dietro applicazione di una maggiorazione del prezzo indicato pari al 38% sul prezzo base.

5.3 È consentito l'accesso all'impianto di discarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

5.4 L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del *Gestore IPPC* saranno esclusivamente quelli indicati in via preventiva dal *Nuovo Produttore-Conferitore.*

5.5 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di discarica, e che potrebbe determinare attese e/o code all'ingresso dell'impianto medesimo, per cause estranee all'operato del *Gestore IPPC.* Per tale evenienza il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinuncia sin da ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza

6.1 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

6.2 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, mediante apposita richiesta di documentazione.

6.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal *Gestore IPPC*.

6.4 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 2008 ss.mm.ii., è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal Gestore IPPC.

6.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*.

Art. 7 - Sicurezza e tutela ambientale

7.1 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecniche dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli fisicamente stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.

7.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore, in tutte le condizioni di lavoro – siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) - garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto

delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore IPPC* da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 8 - Condizioni economiche del servizio

8.1 Per il servizio di smaltimento eseguito dal *Gestore IPPC* il prezzo che sarà corrisposto dal *Produttore iniziale* per il conferimento in discarica dei i rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovvalli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a trattamento è pari ad € 72,57/t. (settantadue/57) per ogni tonnellata, salvo conguaglio, Tributo Speciale € 6,24/t. (sei/24, come per legge, oltre ancora oneri di mitigazione ambientale (royalties) € 6,41/t. oltre I.V.A. per legge.

8.2 Le Parti danno atto che l'adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere modificato il prezzo troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai conferimenti effettuati in virtù del presente *contratto*, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c. .

8.3 Ai fini di quanto convenuto al precedente comma 2, il *Gestore IPPC* si obbliga ad inoltrare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* comunicazione dell'eventuale modifica della tariffa autorizzata dagli Organi regionali competenti. Dal canto suo, il *Produttore iniziale* si obbliga a prendere atto di tale comunicazione e di porre in essere tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente agli artt. 183 e 193 D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*, affinché venga assicurata la integrale copertura del servizio, che tenga in considerazione il mutamento del prezzo a valere dalla data indicata nel provvedimento di approvazione dell'Organo competente.

8.4 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 183, comma 2, e 159, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 *ss.mm.ii*, l'accettazione integrale del presente contratto, costituisce assunzione di impegno per l'effettuazione di spesa, che per il presente rapporto, sulla base delle stime effettuate dal *Nuovo Produttore-Conferitore*, anche note al *Produttore Iniziale*, si quantifica presuntivamente in € _____/mese IVA compresa. In ogni caso l'adozione formale dell'impegno spesa da parte del *Produttore iniziale* dovrà essere trasmessa tempestivamente al *Gestore IPPC*.

Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamento

9.1 Al termine di ogni mese il *Gestore IPPC* emetterà al *Produttore iniziale* fattura consuntiva relativa alle quantità di rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del *Nuovo Produttore-Conferitore*, che verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n. 244/2007 *ss.mm.ii.*, secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n 55/2013 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 213 della succitata Legge e dal D.L. n 66/2014 *ss.mm.ii.* e, in generale da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

9.2 Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il *Produttore iniziale* si obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le denominazione di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi e che il *Gestore IPPC* indicherà in fattura.

9.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente entro e non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del *Produttore iniziale*

tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabilità bancaria relativa al bonifico effettuato.

9.4 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 *ss.mm.ii.* oltre alla facoltà del *Gestore IPPC* di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*. Il *Produttore iniziale* dichiara di adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013 e *ss.mm.ii.*, dal D.Lgs. n.267/2000 *ss.mm.ii.* dalla L.R. n.9/2010 *ss.mm.ii.* e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al presente comma troverà applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti contrattuali intercorsi tra le Parti, le cui situazione di credito/debito sono strettamente connesse alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto.

9.5 Qualora richiesto dal *Gestore IPPC*, il *Produttore iniziale* si impegna entro i successivi 3 (tre) giorni a rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, fornendo atti e documenti a supporto. Il mancato riscontro si configurerà quale grave inadempimento contrattuale del *Produttore iniziale* che determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, con conseguente interruzione del servizio di smaltimento da parte del *Gestore IPPC*, la cui responsabilità sarà da addebitarsi proprio a tale grave inadempimento. In tale evenienza il servizio verrà interrotto senza che *Gestore IPPC* sia tenuto a dare preavviso alcuno.

9.6 La quantità di rifiuti conferiti, cui fare riferimento, sia ai fini di conferimento sia ai fini della fatturazione nei confronti del *Produttore iniziale,* è quella risultante dalla bolla di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del *Gestore IPPC*. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che avverrà in contraddittorio tra il *Gestore IPPC* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* o suo rappresentante, intendendosi anche l'impresa trasportatrice, e sarà dagli stessi debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in essa rappresentato. Le Parti convengono espressamente che il *Gestore IPPC* dovrà inviare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale. Per tale evenienza il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinunciano sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza. Il *Nuovo Produttore-Conferitore* provvederà a trasmettere al *Produttore iniziale* con cadenza settimanale, la 4ª copia del formulario di identificazione (F.I.R.) con allegata bolla di pesatura.

9.7 Per le finalità di cui al presente contratto, il *Produttore iniziale* dichiara di conoscere, condividere e, quindi, accettare i criteri di quantificazione e fatturazione indicati al precedente comma 5, anche con riferimento all'art. 8, comma 4, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia obiezione, lamentela e/o istanza.

Art. 10 Certificazione di credito

10.1 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il *Produttore iniziale* ha l'obbligo di rilasciare, in favore del *Gestore IPPC*, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n 185/2008 *ss.mm.ii.* dal D.L. n 35/2013 *ss.mm.ii.*, dal D.L. n 66/2014 *ss.mm.ii.* e

qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

10.2 In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del *Produttore iniziale* troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE

Art. 11 Impossibilità sopravvenuta

11.1 Nel caso in cui il *Gestore IPPC* non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle proprie obbligazioni rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteoclimatiche, strada di accesso da manutenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art. 1464 c.c. .

11.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del *Gestore IPPC*, ove possibile, informare con anticipo il *Produttore iniziale*, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

11.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dichiarano di conoscere ed accettare l'eventuale circostanza descritta ai superiori commi 1 e 2, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* in materia di protezione dei dati personali, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* sono tenuti a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovessero venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere nel comunicare in alcun modo in tutto o in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.

12.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dovranno tenere indenne il *Gestore IPPC* da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

12.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

12.4 In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.*).

Art. 13 - Obbligo di tracciabilità

13.1 Il *Gestore IPPC* si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 *ss.mm.ii.*, nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

13.2 Il *Gestore IPPC*, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.

13.3 Il *Gestore IPPC* indicherà nelle fatture il Codice GIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal *Produttore iniziale*. Sarà onere del *Produttore iniziale* comunicare tempestivamente al *Gestore IPPC* ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.

Art. 14 - Registrazione del Contratto

14.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richieste di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

14.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 15 - Comunicazioni

15.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: *Gestore IPPC*: oikosspa@pec.it; *Nuovo Produttore-Conferitore:* notifiche@pec.trapaniservizi.it; *Produttore iniziale*: _____.

Art. 16 Foro competente

16.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

16.2 Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di _____ **Trapani Servizi S.p.A.**

OIKOS S.p.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 1, 2 , 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di_____ **Trapani Servizi S.p.A.**

OIKOS S.p.A.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica

- Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo _____ ;
- Che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con decorrenza dal _____ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2015;

Casteltermini, li

Il Responsabile Albo On Line

_____

- Che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, sottosezione _____in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento Sig._____.

Il Responsabile del Procedimento

_____